

fortificazioni al demanio; il demanio poi le cederebbe ai privati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Di San Marzano, ministro della guerra. Come già dichiarai altra volta, si sta studiando quali forti debbano essere mantenuti e quali no; appena lo studio sarà ultimato e sarà fatto l'elenco lo applicherò.

Budassi. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Budassi. Una semplice raccomandazione. Ultimamente è stata votata dal Parlamento una legge, con la quale si sono autorizzati gli ufficiali uniti col solo vincolo religioso...

Marazzi, relatore. Ma questo capitolo riguarda i forti di sbarramento! (*Si ride*)

Budassi. Non sono arrivato a tempo, per questo parlo ora! Fu dunque data facoltà agli ufficiali di regolarizzare lo stato della loro famiglia. Però alcuni ufficiali, che erano morti, non poterono mettersi in regola e hanno lasciato povere vedove con bambini senza sussidio nè diritto a pensione.

Raccomando la sorte di questa povera gente alla pietà del ministro.

Presidente. Così resta approvato il capitolo 50.

Capitolo 51. Fortificazioni di Roma e Capua (*Spesa ripartita*), lire 400,000.

Capitolo 52. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*), 1,200,000 lire.

Capitolo 53. Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*), lire 5,500,000.

Capitolo 54. Liquidazione delle spese inerenti alle opere d'interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo, lire 150,000.

Capitolo 55. Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso, *per memoria*.

Capitolo 56. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi, 1,600,000 lire.

Capitolo 57. Dotazione di casermaggio per la truppa, lire 600,000.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 58. Fitto di beni demaniali destinati ad

uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 6,328,282.76.

Con ciò sono esauriti i capitoli.

Pongo ora a partito lo stanziamento complessivo (*Spese reali*), in lire 273,874,000.

(*È approvato*).

Leggo l'articolo unico.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

Questo articolo sarà votato domani a scrutinio segreto.

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanze pervenute alla Presidenza.

Miniscalchi, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda doveroso da parte del Governo il provvedere perchè siano sollecitamente pagati ai piccoli e poveri Comuni quei sussidi, che sono loro dovuti in ossequio alla legge 1868 per la costruzione delle strade obbligatorie, e specialmente quando ad affrettare la costruzione furono costretti dalla stessa Autorità governativa.

« Ferraris Napoleone, Cortese. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri per sapere se e quando intenda presentare un progetto di legge per sancire le responsabilità ministeriali.

« Poli. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura e commercio sugli intendimenti suoi in relazione alla legge sui Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

« Lojodice. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio per sapere se creda che la legge sugli infortuni del lavoro si possa o si debba applicare anche al lavoro agricolo.

« Mancini. »